



SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
IL RESPONSABILE
ROBERTA BIANCHEDI

Assemblea Legislativa
alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it

TIPO ANNO NUMERO

INVIATO TRAMITE PEC

REG.
DEL

OGGETTO 8890

OGGETTO: Richiesta di parere di conformità ai sensi dell'art. 28 comma 4, lettera n) dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 28, comma 4), lettera n) dello Statuto si trasmette per il parere di conformità dell'Assemblea Legislativa lo schema di Regolamento:

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1531 del 16 settembre 2019

"SCHEMA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO 3 APRILE 2017 N. 1 RECANTE "ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUATER DELLA L.R. 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M.I. IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI" E S.M.I..

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi

Distinti saluti

Roberta Bianchedi
Firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1531 del 16/09/2019

Seduta Num. 33

Questo lunedì 16 **del mese di** settembre
dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Donini Raffaele	Vicepresidente
2) Caselli Simona	Assessore
3) Corsini Andrea	Assessore
4) Costi Palma	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore
7) Petitti Emma	Assessore
8) Venturi Sergio	Assessore

Presiede il Vicepresidente Donini Raffaele
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2019/1595 del 12/09/2019

Struttura proponente: SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PIANO ENERGETICO, ECONOMIA VERDE E RICOSTRUZIONE POST-SISMA

Oggetto: SCHEMA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO 3 APRILE 2017 N. 1 RECANTE "ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUATER DELLA L.R. 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M.I. IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI" E S.M.I..

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Marco Borioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione), ed in particolare le disposizioni in essa contenute riguardanti l'obbligo di istituire un sistema di ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria negli edifici, ed un sistema di controllo per i rapporti di ispezione, effettuati dall'autorità pubblica in modo indipendente;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia", e successive modifiche introdotte con la Legge 3 agosto 2013, n. 90 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63", ed in particolare le disposizioni ivi riportate in materia di:
 - esercizio, conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici;
 - criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati delle ispezioni degli impianti termici;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";

Considerato che:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del citato D.Lgs. n. 192/2005 le Regioni e le Province autonome provvedono all'attuazione delle disposizioni in esso riportate;

Tenuto conto che:

- ai sensi del successivo art. 17, le norme contenute nei provvedimenti nazionali sopra citati si applicano per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma;

Viste:

- la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" e le successive modifiche apportate con la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 "Legge Comunitaria per il 2014" e con la legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 "Legge

Comunitaria per il 2016", ed in particolare l'art. 25-quater della L.R. 26/2004, ove si prevede che la Regione approvi un regolamento che definisca le modalità attraverso cui istituire:

- un organismo regionale di accreditamento ed ispezione, cui vengono affidate le funzioni necessarie ad assicurare lo svolgimento delle attività controllo ed ispezione sugli impianti termici, stabilendone altresì le modalità di funzionamento.
 - un regime obbligatorio di rispetto di condizioni relative all'esercizio, alla manutenzione ed al controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
 - un sistema di verifica periodica degli impianti di cui al punto precedente, basato su attività di accertamento ed ispezione, al fine di garantire per gli impianti stessi un'adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti;
 - un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
 - un sistema informativo condiviso con gli enti competenti per la gestione coordinata dei rapporti tecnici di controllo ed ispezione, denominato catasto regionale degli impianti termici Emilia-Romagna (CRITER);
- la propria deliberazione n. 1578 del 13 ottobre 2014, recante Definizione dei nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica, e abrogazione degli Allegati 10 e 11 della delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.i.;

Richiamato:

- il Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n. 1 di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.i.";
- la propria deliberazione del 15 maggio 2017 n. 614 con la quale si è proceduto all'approvazione dei modelli di libretto di impianto, di rapporto di controllo di efficienza energetica e di rapporto di ispezione ai sensi dell'art. 25-quater comma 5 della Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 e contestuale abrogazione della propria deliberazione del 13 ottobre 2014 n. 1578;
- il decreto del Presidente della Giunta n. 116 del 27/07/2018

riportante "Modifica del regolamento regionale 3 aprile 2017 n. 1 di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.i., in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari"

Preso atto che:

- all'art. 5 comma 5 lett. b) del citato regolamento è previsto l'obbligo di registrazione degli impianti termici nel Catasto Regionale CRITER, mediante registrazione del relativo libretto di impianto;
- in particolare, le disposizioni attualmente vigenti in merito a tale obbligo prevedono che:
 - gli impianti termici devono essere muniti un "Libretto di impianto per la climatizzazione", redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale
 - il modello di libretto di impianto è concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell'impianto termico e delle responsabilità dei diversi soggetti tenuti alla sua compilazione ed aggiornamento e deve essere aggiornato a seguito della modifica delle indicazioni su di esso riportate (come, a titolo di esempio, la sostituzione o l'inserimento di componenti o apparecchi);
 - il libretto di impianto ed i relativi aggiornamenti devono essere trasmessi alla Regione; la trasmissione avviene per via esclusivamente informatica, mediante registrazione nel catasto regionale CRITER, presso il quale vengono altresì registrate in forma digitale tutte le successive comunicazioni alla Regione previste dal presente regolamento e inerenti l'impianto medesimo;
 - per gli impianti esistenti, la predisposizione e registrazione del relativo libretto viene effettuata dall'impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell'impianto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019;
 - il responsabile di impianto è tenuto a richiedere a tali soggetti la registrazione del libretto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER entro i termini sopra indicati;
 - la registrazione dell'impianto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER avviene mediante trasmissione del relativo libretto di impianto in formato digitale, effettuata esclusivamente per via informatica: a tal fine, le imprese di installazione e manutenzione accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze;

- al responsabile di impianto viene in ogni caso consegnata una copia cartacea del libretto di impianto, che può essere redatta anche in formato semplificato purché contenente tutte le informazioni inserite nel libretto d'impianto elettronico registrato nel catasto regionale, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

Preso inoltre atto che:

- all'art. 24 comma 3 lett. a) del citato regolamento è previsto che l'assenza o la non corretta registrazione del libretto di impianto dopo i termini previsti all'art. 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, o a carico dell'installatore/manutentore che, essendone richiesto, non abbia provveduto alla registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER;

Preso atto infine che:

- ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n. 1 ART-ER S.Cons.p.a. - società in-house della Regione Emilia-Romagna - svolge il ruolo e le funzioni di Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione, e che tra le funzioni attribuite rileva in particolare la implementazione del Catasto Regionale degli impianti termici CRITER;
- dalla attivazione del Catasto ad oggi ad oggi sono stati registrati in via definitiva circa 900.000 impianti, quasi tutti relativi a impianti di climatizzazione invernale, con una copertura stimata rispetto all'intero parco regionale degli impianti soggetti all'obbligo di registrazione non superiore al 60%;
- sono invece ancora pochissime le registrazioni di libretti relativi ad impianti di climatizzazione estiva, soggetti all'obbligo di registrazione se di potenza termica > 12 kW;

Considerato che:

- la registrazione dell'impianto termico viene effettuata dal manutentore dell'impianto, ed è previsto che essa avvenga in occasione di un intervento di manutenzione al fine di non gravare i cittadini di eccessivi ed ingiustificati costi;
- con riferimento all'attuale stato di implementazione del Catasto Regionale degli impianti termici si ritiene non praticabile l'ipotesi che il suo completamento da parte dei manutentori autorizzati possa avvenire nel termine previsto del 31 dicembre 2019, tenuto conto dei tempi tecnici necessari e del numero di impianti ancora da registrare ancora molto elevato;

- tale situazione comporta dunque il rischio di esporre i cittadini alla possibilità di trovarsi sanzionati per il mancato assolvimento dell'obbligo di registrazione dell'impianto, senza che essi abbiano avuto la possibilità di provvedervi conformemente alla procedura prevista;
- una proroga della scadenza per la registrazione obbligatoria degli impianti termici consentirebbe ai cittadini di provvedere a tale obbligo senza la necessità di richiedere ai manutentori un intervento ad hoc, che risulterebbe oltremodo antieconomico e non conforme alle disposizioni normative, evitando anche che si generino le condizioni per essere soggetti a sanzioni inappropriate;
- nel contempo, l'assunzione di tale proroga consentirà di attivare ulteriori azioni di informazione ai cittadini circa le modalità di assolvimento dell'obbligo di registrazione dell'impianto termico e delle relative eventuali sanzioni in caso di mancato rispetto del termine previsto;

Tenuto conto degli esiti della consultazione con le Associazioni di categoria più significativamente coinvolte dalle disposizioni di cui al Regolamento, nell'ambito dell'incontro con il Tavolo Regionale per l'Imprenditoria del 5 settembre 2019, ed acquisite le osservazioni formulate in merito all'opportunità di assumere provvedimenti di modifica dell'art. 5 comma 5 lett. b) del Regolamento Regionale recante "Attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.i.", così come modificato dal Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 116 del 27 luglio 2018, prevedendo la proroga della scadenza per la registrazione obbligatoria degli impianti termici nel Catasto Regionale CRITER;

Tenuto conto che nella attuale formulazione del Regolamento, in conseguenza di scelte di tipo esclusivamente redazionale, alla data di scadenza dell'obbligo di registrazione del libretto di impianto sono associati altri termini temporali relativi a provvedimenti di natura del tutto diversa a capo di soggetti diversi, rendendo quindi necessario intervenire puntualmente anche su altre parti del Regolamento, in modo da non assoggettare a proroga anche i provvedimenti ivi previsti;

Ritenuto quindi opportuno prevedere la modifica del Regolamento Regionale Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n. 1 recante "Attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.i." così come modificato dal Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 116 del 27 luglio 2018, nei seguenti punti:

- art. 5 comma 5 lett. b) sostituendo la data del 31 dicembre 2019 ivi prevista con la data del 30 giugno 2020;
- art. 22 con la abolizione del comma 2, per non procrastinare gli obblighi in capo ai distributori di combustibile in materia di comunicazione alla Regione dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti;
- art. 27 con la sostituzione del comma 4, per non procrastinare gli obblighi in capo ai manutentori in materia di tempi per la registrazione dei rapporti tecnici di controllo dell'efficienza energetica, con la previsione che la mancata registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER di cui all'articolo 4, così come la sua registrazione errata o incompleta, può essere regolarizzata dal responsabile di impianto nel termine di 180 giorni dopo la scadenza di cui all'art. 5 comma 5 lett. b), senza che venga applicata la sanzione di cui all'art. 24 comma 3 lett. a);

Evidenziato che le modifiche proposte non apportano snaturamenti al complesso delle disposizioni previste dal Regolamento Regionale recante "attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.i." così come modificato dal Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 116 del 27 luglio 2018, consentendone anzi una più corretta applicazione;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 199/2014, ed in particolare i punti 2) e 3) del dispositivo, in base ai quali, rispettivamente:

- le delibere di approvazione di Regolamenti di iniziativa della Giunta devono essere obbligatoriamente corredate, come allegato parte integrante, di una relazione illustrativa redatta a cura dell'Assessorato proponente (Allegato 2);
- le delibere di approvazione di Regolamenti di iniziativa della Giunta devono essere obbligatoriamente corredate, come allegato parte integrante, di una relazione tecnico-finanziaria redatta a cura dell'Assessorato proponente sulla base dei modelli standard (Allegato 3);

Visto, per quanto riguarda il potere di iniziativa di Leggi e Regolamenti, l'art. 49, comma 2, dello Statuto regionale, approvato con Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che attribuisce la competenza alla Giunta regionale, salvo la competenza dell'Assemblea legislativa per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 28 comma 4, lett. n) dello Statuto regionale;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni e integrazioni;

- il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 56/2016 avente ad oggetto "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";

- n. 270/2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622/2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 702/2016 recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

- n. 1107/2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10/04/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 898/2017 avente ad oggetto: "Direttiva contenente disposizioni organizzative della Regione Emilia-Romagna in materia di accesso";

- n. 1059/2018 avente ad oggetto "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO);

- n. 122/2019 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021", ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Richiamate inoltre:

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relativa ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la determinazione dirigenziale n. 9793/2018 con cui è stato rinnovato l'incarico dirigenziale al dott. Marco Borioni per la copertura del Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma, Palma Costi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

1) di approvare la modifica del Regolamento Regionale Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n. 1 recante "attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.i." così come modificato dal Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 116 del 27 luglio 2018, nei seguenti punti:

- all'art. 5 comma 5 lett. b) viene sostituita la data del 31 dicembre 2019 ivi prevista con la data del 30 giugno 2020;
- all'art. 22 viene abolito il comma 2, per non procrastinare gli obblighi in capo ai distributori di combustibile in materia di comunicazione alla Regione dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti;
- all'art. 27 con la sostituzione del comma 4, per non procrastinare gli obblighi in capo ai manutentori in materia di tempi per la registrazione dei rapporti tecnici di controllo dell'efficienza energetica, con la previsione che la mancata registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER di cui all'articolo 4, così come la sua registrazione errata o incompleta, può essere regolarizzata dal responsabile di impianto nel termine di 180 giorni dopo la scadenza di cui all'art. 5 comma 5 lett.

b), senza che venga applicata la sanzione di cui all'art. 24 comma 3 lett. a);

- 2) di approvare la relazione illustrativa di accompagnamento di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di approvare la scheda tecnico finanziaria di cui all'Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di inviare il presente provvedimento all'Assemblea legislativa per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 28 comma 4, lettera n) dello Statuto Regionale;
- 5) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

ALLEGATO 1

RELAZIONE

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO 3 APRILE 2017 N. 1 RECANTE "ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M. IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI" E S.M. COMPORTANTE LA PROROGA DEL TERMINE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBLIGO DI REGISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 5 LETT. B)

La proposta di delibera in oggetto riguarda principalmente la proroga della scadenza del 31 dicembre 2019, prevista dal regolamento "CRITER" per l'assolvimento dell'obbligo di registrazione degli impianti termici nel relativo Catasto Regionale CRITER.

Le disposizioni oggi vigenti in merito prevedono che:

- il libretto di impianto deve essere registrato nel catasto regionale CRITER entro il 31 dicembre 2019
- la registrazione viene effettuata dalle aziende di manutenzione degli impianti, in occasione dell'intervento periodico di controllo dell'efficienza energetica dell'impianto, su delega del responsabile di impianto: sono circa 3.000 le aziende di manutenzione registrate sulla piattaforma CRITER in possesso delle credenziali per operare la registrazione dei libretti di impianto
- qualora il responsabile di impianto non adempia a questo obbligo, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro
- ad oggi sono stati registrati nel catasto CRITER in via definitiva circa 750.000 impianti (oltre a 150.000 impianti registrati in bozza): si può stimare che tale cifra costituisca all'incirca il 60% degli impianti di questo genere soggetti all'obbligo di registrazione (che dovrebbero essere circa 1,5 milioni per l'intero territorio regionale)

Scaduto il termine per l'obbligo di registrazione al prossimo 31 dicembre 2019, si dovranno attivare le procedure di controllo per la individuazione degli impianti che non sono stati registrati entro tale termine, con la conseguente irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

In considerazione del fatto che la registrazione dell'impianto termico viene effettuata dal manutentore dell'impianto, ed è previsto che essa avvenga in occasione di un intervento di manutenzione al fine di non gravare i cittadini di eccessivi ed ingiustificati costi, con riferimento all'attuale stato di implementazione del Catasto Regionale degli impianti termici si ritiene non praticabile l'ipotesi che il suo completamento da

parte dei manutentori autorizzati possa avvenire nel termine previsto del 31 dicembre 2019, tenuto conto dei tempi tecnici necessari.

Tale situazione rischia dunque di esporre i cittadini al rischio di trovarsi sanzionati per il mancato assolvimento dell'obbligo di registrazione dell'impianto, senza che essi abbiano avuto la possibilità di provvedervi conformemente alla procedura prevista nel caso che l'intervento di manutenzione sia previsto per i primi mesi del 2020.

Si ritiene quindi opportuno prevedere la proroga della scadenza prevista per l'obbligo di registrazione (31 dicembre 2019) fino al 30 giugno 2020, in modo da consentire l'utilizzo di tutta la stagione termica 2019/2020 per effettuare la registrazione dell'impianto.

In tal modo verrà consentito ai cittadini di provvedere a tale obbligo senza la necessità di richiedere ai manutentori un intervento ad hoc, che sarebbe oltremodo antieconomico, ed evitato che essi siano soggetti a sanzioni inappropriate. Onde agevolare la regolarizzazione delle situazioni di mancato assolvimento dell'obbligo di registrazione del libretto di impianto entro i termini temporali previsti, la proposta di modifica del regolamento prevede inoltre che non vengano applicate le sanzioni amministrative previste per tale omissione, qualora il responsabile di impianto provveda alla regolarizzazione entro i successivi 180 giorni.

Nel contempo, l'assunzione di tale proroga consentirà di attivare adeguate azioni di informazione ai cittadini circa le modalità di assolvimento dell'obbligo di registrazione dell'impianto termico e delle relative eventuali sanzioni in caso di mancato rispetto del termine previsto: nel corso del 2019 è stata infatti effettuata una campagna di informazione, tramite radio locali e quotidiani, che si ritiene debba essere ulteriormente implementata allo scopo di consentire una informazione capillare dei cittadini.

Si sottolinea infine che nella attuale formulazione del Regolamento, in conseguenza di scelte di tipo esclusivamente redazionale, alla data di scadenza dell'obbligo di registrazione del libretto di impianto sono associati altri termini temporali relativi a provvedimenti di natura del tutto diversa a capo di soggetti diversi: si rende quindi necessario intervenire puntualmente anche su altri punti del Regolamento, in modo da non assoggettare a proroga anche i provvedimenti ivi previsti.

Modifiche proposte:

Il provvedimento proposto ha quindi la finalità di apportare le seguenti modifiche al testo del Regolamento Regionale in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici:

modifica dell'art 5: proroga del termine previsto all'art. 5 comma 5 lett. b) per provvedere alla registrazione del libretto di
--

impianto:

5. Il libretto di impianto di cui al comma 1 viene predisposto e trasmesso con le modalità seguenti:

a) ..omissis

b) per gli impianti esistenti, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall'impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell'impianto, e comunque non oltre il ~~31 dicembre 2019~~ 30 giugno 2020, ad eccezione dei territori nei quali sia ancora in vigore una campagna di controllo degli impianti termici promossa dal Comune o dalla Provincia competente, ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento: in tali casi, la scadenza di cui al presente comma si intende prorogata a 12 mesi dopo il termine della campagna medesima, qualora essa superi il termine del ~~31 dicembre 2019~~ 30 giugno 2020;

modifica dell'art.22: la modifica prevede l'abolizione del comma 2, per non procrastinare anche gli obblighi in capo ai distributori di combustibile:

Art. 22 Comunicazione sugli impianti riforniti

1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 25-octies della legge regionale n. 26 del 2004, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici, comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture di combustibile. Tale comunicazione avviene in forma esclusivamente informatica secondo le modalità indicate nell'Allegato F al presente regolamento: a tal fine, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze.

~~2. In fase di prima attuazione, i distributori di combustibile per gli impianti termici dovranno comunicare alla Regione i suddetti dati entro 90 giorni dalla scadenza di cui all'art. 5 comma 5 lett. b).~~

modifica dell'art.27: la modifica prevede l'abolizione del comma 4, per non procrastinare anche gli obblighi in capo ai manutentori, e la sua sostituzione con il nuovo testo che consente di non applicare la sanzione prevista per la mancata (o errata o incompleta) registrazione del libretto di impianto entro la scadenza prevista dall'art. 5 comma 5 lett. b), qualora tale omissione venga regolarizzata entro 180 giorni da tale scadenza.

Art. 27 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2017.

2. Ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della Legge Regionale 27

giugno 2014 n. 7, anche dopo la data di cui al comma 1 trovano completa ottemperanza le campagne di accertamento ed ispezione degli impianti termici già avviate da Comuni e Province, fino alla conclusione del relativo biennio di riferimento.

3. I Comuni e le Province competenti comunicano alla Regione l'esistenza e la scadenza delle campagne di accertamento ed ispezione di cui al comma 2. Di tali casi tiene conto l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione nella predisposizione dei programmi di cui all'art. 18, in modo da escludere potenziali sovrapposizioni.

~~4. Tenuto conto della necessità di conferire la necessaria efficienza al catasto regionale CRITER di cui all'art. 4 del presente regolamento, in fase di prima applicazione, e comunque non oltre il termine previsto all'art. 5 comma 5 lett. b), non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 24 comma 4.~~

4. La mancata registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER di cui all'articolo 4, così come la sua registrazione errata o incompleta, può essere regolarizzata dal responsabile di impianto nel termine di 180 giorni dopo la scadenza di cui all'art. 5 comma 5 lett. b), senza che venga applicata la sanzione di cui all'art. 24 comma 3 lett. a).

ALLEGATO 2

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO 3 APRILE 2017 N. 1 RECANTE "ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M. IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI" E S.M. COMPORTANTE LA PROROGA DEL TERMINE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBLIGO DI REGISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 5 LETT. B)

La modifica delle disposizioni riportate dal regolamento non comporta oneri a carico della Regione.

Si ricorda che nelle attuali previsioni del regolamento Regionale 3 aprile 2017 n. 1, i costi relativi all'attuazione delle disposizioni regolamentari sono sostenuti direttamente dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'art. 25-quater della L.R. 26/2004. Tali costi sono riferibili all'attuazione delle disposizioni di cui:

- all'articolo 4 (Catasto regionale degli impianti termici), nel quale si prevede l'implementazione del sistema informativo regionale degli impianti termici (catasto impianti termici): tali disposizioni NON sono oggetto di modifica;
- all'articolo 7 (Organismo regionale di accreditamento ed ispezione), con il quale viene individuato l'Organismo regionale di accreditamento ed Ispezione, cui sono affidate le funzioni necessarie ad assicurare il funzionamento del catasto regionale degli impianti termici CRITER e del sistema di verifica periodica di efficienza energetica degli impianti termici, specificando che le relative funzioni sono affidate alla società *in-house* Ervet spa: tali disposizioni NON sono oggetto di modifica;
- all'articolo 17 (Accertamento), dove si specifica il ruolo dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione nell'ambito degli accertamenti volti alla verifica dell'osservanza delle norme e vengono definite le modalità di accertamento specificando che tale attività si basa su una verifica esclusivamente documentale dei documenti registrati presso il catasto degli impianti termici: tali disposizioni NON sono oggetto di modifica;
- all'articolo 18 (Programmazione delle ispezioni sugli impianti termici), che fornisce disposizioni dettagliate riguardanti la programmazione delle ispezioni da effettuare sugli impianti termici. Sono definiti i criteri, in coerenza con la normativa nazionale, in base ai quali effettuare una programmazione su base annuale delle ispezioni da effettuare

sugli impianti termici: tali disposizioni NON sono oggetto di modifica;

- all'articolo 19 (Modalità di esecuzione delle ispezioni), che definisce i contenuti e le modalità di esecuzione delle ispezioni, nonché gli obblighi del tecnico ispettore per la redazione del "Rapporto di ispezione" che dovrà essere registrato presso il catasto regionale degli impianti termici: tali disposizioni NON sono oggetto di modifica.

I costi che devono essere sostenuti per la realizzazione delle attività sopra indicate sono interamente coperti dal contributo previsto dall'articolo 25-septies della Legge Regionale 26/2004, a carico dei Responsabili di impianto. In materia, coerentemente alle citate disposizioni legislative, il regolamento di cui al presente provvedimento specifica:

- all'articolo 23 (Contributo regionale), le modalità attraverso cui i responsabili di impianto concorrono dal punto di vista economico alla funzionalità del catasto degli impianti termici e del sistema di accertamento e verifica degli stessi, al fine di *"assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale"*. Viene specificato che il pagamento del contributo di cui sopra avviene mediante l'acquisizione del "Bollino Calore Pulito", corrisposto in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica. Il Bollino calore pulito è virtuale, e viene associato dagli operatori del settore al rapporto di controllo di efficienza energetica, registrato nel Catasto regionale degli impianti termici CRITER: tali disposizioni NON sono oggetto di modifica.
- all'Allegato D, che riporta gli importi, differenziati in base alla potenza degli impianti, che i responsabili di impianto dovranno corrispondere alla Regione in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica per assicurare la copertura dei costi necessari per la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi: tali disposizioni NON sono oggetto di modifica.

Nel complesso, quindi, la modifica delle disposizioni riportate dal regolamento regionale 3 aprile 2017 n. 1 e s.m. non comporta oneri a carico della Regione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marco Borioni, Responsabile del SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1595

IN FEDE

Marco Borioni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1595

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1531 del 16/09/2019

Seduta Num. 33

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

